



**Associazione Dirigenti Aziende
Industriali della Provincia di VERCELLI**

STATUTO

Il testo è stato:

approvato dal Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 2012

deliberato dall'Assemblea Straordinaria 13 ottobre 2012

SOMMARIO

pag.

Capo I.	L' ISTITUZIONE	3
Art. 1.	Premesse.....	3
Art. 2.	Principi ispiratori	3
Art. 3.	Finalità	3
Capo II.	I SOCI	4
Art. 4.	Requisiti	4
Art. 5.	Ammissione	5
Art. 6.	Diritti e doveri.....	5
Art. 7.	Cessazione	5
Capo III.	L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	6
Art. 8.	Organi Collegiali	6
Art. 9.	Cariche Sociali esecutive.....	6
Art. 10.	Durata, surroghe e rieleggibilità.....	6
Art. 11.	Modalità di svolgimento di Consiglio e Collegi	6
Art. 12.	Incompatibilità.....	7
Art. 13.	Prestazioni dei Soci	7
Capo IV.	L' ASSEMBLEA DEI SOCI	7
Art. 14.	Costituzione	7
Art. 15.	Regole procedurali.....	7
Art. 16.	Assemblea Ordinaria	8
Art. 17.	Assemblea Straordinaria	9
Capo V.	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	9
Art. 18.	Composizione	9
Art. 19.	Compiti.....	10
Art. 20.	Modalità di funzionamento.....	10
Capo VI.	I COLLEGI	11
Art. 21.	I Revisori.....	11
Art. 22.	I Proviviri.....	11
Capo VII.	LA PRESIDENZA.....	12
Art. 23.	Il Presidente	12
Art. 24.	Il Vice Presidente Vicario.....	12
Art. 25.	Il Vice Presidente.....	12
Capo VIII.	IL SEGRETARIO-TESORIERE.....	12
Art. 26.	Compiti.....	12
Capo IX.	AMMINISTRAZIONE	13
Art. 27.	Patrimonio.....	13
Art. 28.	Bilanci consuntivi	13
Art. 29.	Bilancio preventivo.....	13
Capo X.	VIOLAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO.....	13
Art. 30.	Comportamenti non conformi	13
Art. 31.	Sanzioni	13
Art. 32.	Procedure di applicazione	14
Capo XI.	NORME FINALI E TRANSITORIE.....	14
Art. 33.	Disposizioni generali.....	14
Art. 34.	Requisiti per la qualifica di "ONLUS"	14
Art. 35.	Norme transitorie	14

Capo I. L' ISTITUZIONE

Art. 1. Premesse

1. Lo Statuto di FEDERMANAGER VERCELLI (nel seguito citato come "Statuto") intende dettare norme, ove non previste obbligatoriamente dal Codice Civile, col fine di conseguire un'efficace operatività di FEDERMANAGER VERCELLI stessa (nel seguito anche citata come "Associazione") e di stabilire corretti ed equilibrati rapporti tra i suoi Soci.
2. I richiami in esso contenuti, quali Capo, Articolo, comma o lettera, senza indicazione della fonte devono intendersi riferiti allo Statuto stesso.
3. Lo statuto entra in vigore con decorrenza dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2. Principi ispiratori

1. FEDERMANAGER VERCELLI , già denominata "Associazione Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Vercelli", è stata costituita nel 21 dicembre 1945 con durata illimitata e sede in Vercelli, per fornire a coloro che svolgono funzioni manageriali tutela, assistenza, rappresentanza, promozione con le modalità e nei campi indicati all'Art. 3
2. Non ha scopi di lucro ed intende agire al di fuori di ogni ideologia ed organizzazione partitica o confessionale.
3. Questo presupposto di carattere assoluto, non esclude l'impegno civico di FEDERMANAGER VERCELLI e dei suoi associati a collaborare, per il bene comune, con le Pubbliche Istituzioni di ogni livello, mettendo a disposizione delle stesse il proprio patrimonio morale di conoscenze ed esperienze.
4. Aderisce a FEDERMANAGER (nel seguito anche citata come "Federazione"), già denominata "Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie", alle condizioni previste dallo Statuto della Federazione e, tramite questa, alla Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda - CIDA, (nel seguito anche citata come "Confederazione").

Art. 3. Finalità

1. FEDERMANAGER VERCELLI si propone di valorizzare lo status giuridico, professionale, assistenziale ed economico dei propri associati, i cui requisiti di ammissibilità sono indicati al successivo Art. 4 (nel seguito collettivamente citati come "Categoria"o "Manager") e, specificatamente, di:
 - a) rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali della Categoria:
 - assistendo i propri associati in vertenze aziendali e individuali,
 - partecipando a trattative sindacali,
 - stipulando accordi o contratti collettivi di lavoro,
 - curandone gli aspetti interpretativi ed applicativi,
 - promuovendone la formazione professionale
 - intervenendo per definire o applicare condizioni previdenziali ed assistenziali avanti ai datori di lavoro, ad ogni Autorità, Amministrazione ed Organizzazione; tale assistenza si estende ai propri associati anche durante i periodi di attività all'estero, segnatamente per quanto riguarda la tutela dei diritti sindacali, assistenziali e previdenziali riferibili

all'ordinamento italiano

- b) sollecitare e rafforzare la cooperazione tra gli associati per l'approfondimento dello studio delle problematiche di interesse della Categoria;
 - c) promuovere iniziative volte al miglioramento continuo del livello culturale, generale e specialistico, della Categoria, per la qualificazione e la valorizzazione della sua funzione, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri e dei contributi che essa può mettere a disposizione di tutte le parti sociali;
 - d) avvalersi di tale condizione per cooperare alla soluzione dei problemi generali e particolari del contesto socio-economico in cui opera la Categoria, ponendosi come strumento di supporto e di stimolo nei confronti delle Pubbliche Istituzioni, presentando studi, proposte e valutazioni, che risulteranno valorizzate per l'autorevolezza della Categoria stessa;
 - e) fornire supporto morale e materiale agli associati, in particolare:
 - assistendo quelli in mobilità e/o in cerca di nuova occupazione, anche tramite convenzioni con Enti e Società professionali
 - favorendo le iniziative e le istituzioni dirette alla preparazione dei giovani ai compiti manageriali
 - dando sostegno ai superstiti degli associati deceduti;
 - f) istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali e di coordinarne le attività;
 - g) assicurare la continuità dei collegamenti con le altre Associazioni, a livello regionale e nazionale, aventi le medesime finalità
 - h) curare l'informazione agli associati con i mezzi ritenuti opportuni a tale scopo, privilegiando quelli di tipo telematico.
2. Quanto sopra può essere realizzato da FEDERMANAGER VERCELLI anche promuovendo la costituzione o partecipando a Società, Enti ed Associazioni, unitamente ad altri soggetti, aderenti o collegati alle organizzazioni sindacali di coloro che svolgono funzioni manageriali, che perseguano scopi comuni ed in armonia con i principi derivanti da quanto precisato nell'Art. 1.

Capo II. I SOCI

Art. 4. Requisiti

1. Possono aderire a FEDERMANAGER VERCELLI coloro che: in aziende produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliari, rivestano o abbiano rivestito, la qualifica, ai sensi dell'art. 2095 C.C., di:
- a) Dirigente (nel seguito anche citati collettivamente come "Dirigenti")
 - b) Quadro ad alta professionalità, nel seguito anche citati collettivamente come "Quadri")
 - in applicazione di un contratto collettivo od altro un accordo anche aziendale sottoscritto da FEDERMANAGER
 - o se le competenze e le attività esercitate siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1, sezione II, dell'accordo 22 dicembre 2010 tra CONFAPI e FEDERMANAGER
 - c) si identifichino in figure ad alta professionalità del mondo del lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo in base alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 1 dello Statuto di FEDERMANAGER (nel seguito anch'essi compresi nella denominazione collettiva di "Quadri").

2. Oltre ai requisiti di *status* sopra elencati, la qualifica di Socio:
 - a) è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato accordi federali o, comunque, svolgenti attività contraria agli scopi dell'Associazione; l'iscrizione ad Ordini od a Collegi professionali non determina incompatibilità
 - b) richiede che lo stesso sia in possesso dei requisiti di onorabilità individuabili nei principi di buona condotta morale, civile e sociale.
3. L'Associazione, nel rispetto della vigente normativa di legge sulla "*privacy*" ed esclusivamente il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 3, redige ed aggiorna un Albo dei Soci da cui risultino i dati anagrafici, di *status* (in servizio od in quiescenza), professionali e tutte le informazioni occorrenti, fornite dal Socio stesso, per l'espletamento delle procedure previste dallo Statuto
4. Il Socio in quiescenza che esercita attività autonoma in modo continuativo e/o significativo ai sensi delle vigenti norme fiscali, ai fini associativi è considerato in servizio.

Art. 5. Ammissione

1. Il candidato deve inoltrare domanda per iscritto all'Associazione, allegando la documentazione relativa al suo rapporto di impiego ed alle funzioni che svolge. Il Presidente controlla i contenuti di detta documentazione verificando l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 4 e decide di conseguenza circa l'ammissione.
2. In caso di rigetto della domanda, il candidato può, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, fare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, il quale delibererà in via definitiva.

Art. 6. Diritti e doveri

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri in conformità alle specifiche prescrizioni del presente Statuto, in particolare il diritto di voto e di essere eletti a qualunque carica, salvo le eccezioni espressamente previste dallo Statuto agli Art. 12 e 14.
2. L'iscrizione comporta per il Socio l'impegno a:
 - a) rispettare i vincoli statutari e la disciplina sociale sino alla fine dell'anno in cui è stata formalizzata l'iscrizione stessa; detto impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni, con le modalità di cui all'Art. 7;
 - b) osservare quindi le norme dello Statuto ed a ottemperare a tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi di FEDERMANAGER VERCELLI;
 - c) la piena osservanza, in particolare, delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi stipulati FEDERMANAGER VERCELLI; corrispondere il contributo associativo annuo; esso non è frazionabile e quindi deve essere pagato per intero anche in caso ammissione o cessazione in corso d'anno.

Art. 7. Cessazione

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) dimissioni che, per essere valide, devono essere comunicate per iscritto prima di trenta giorni dal termine dell'anno in corso;
 - b) espulsione, per gravi motivi morali o disciplinari di cui al Capo X;
 - c) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; in caso di

disoccupazione il Socio rimane ancora iscritto FEDERMANAGER VERCELLI per un periodo che non può essere superiore ad un biennio, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo;

d) stato di conclamata morosità, accertata dal Segretario-Tesoriere e dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Capo III. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8. Organi Collegiali

1. Sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci (*nel seguito anche citata come "Assemblea"*)
 - b) il Consiglio Direttivo (*nel seguito anche citata come "Consiglio"*)
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti (*nel seguito anche citato come "Revisori"*)
 - d) il Collegio dei Probiviri (*nel seguito anche citato come "Probiviri"*)
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può assegnare ai membri del Collegio dei Revisori anche la carica di componenti del Collegio dei Probiviri di cui al Art. 22 affidando così ad una sola persona le funzioni di Revisore e Proboviro.
3. E' facoltà del Consiglio istituire Commissioni Consultive per materie e/o problemi particolari, i cui componenti possono essere Soci e non Soci, regolamentandone l'attività.

Art. 9. Cariche Sociali esecutive

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri:
 - a) il Presidente
 - b) uno o più Vice-Presidenti tra i quali uno Vicario
 - c) il Segretario-Tesoriere

Art. 10. Durata, surroghe e rieleggibilità

1. I Consiglieri, i Revisori ed i Probiviri durano in carica per almeno un triennio, con decorrenza dalla data della loro elezione sino alla successiva votazione da indirsi di norma entro quattro mesi della scadenza di detto triennio.
2. Qualora si rendano vacanti posti di Consigliere, Revisore, Proboviro, questi verranno assegnati dal Consiglio attingendo alle rispettive graduatorie dei non eletti, secondo l'ordine dei voti ottenuti ed in caso di parità prevarrà la maggiore anzianità associativa. Nell'eventualità di esaurimento delle graduatorie il Consiglio od i Collegi procederanno per cooptazione. Se il posto vacante è quello di un Consigliere titolare di Carica, ristabilito il plenum del Consiglio, questi provvederà ad eleggere il nuovo titolare della Carica vacante.
3. Consiglieri, Revisori, Probiviri e titolari di Cariche Sociali sono rieleggibili sia nelle funzioni statutarie già ricoperte che in altre.

Art. 11. Modalità di svolgimento di Consiglio e Collegi

1. Consiglieri, Revisori, Probiviri discutono e deliberano sulle questioni a loro sottoposte dei rispettivi Presidenti
 - a) in via normale, previa convocazione, partecipando alle adunanze di persona od in video conferenza,
 - b) in caso d'urgenza, per scelta dei rispettivi Presidenti, mediante decisione circolare, utilizzando

telefax, posta elettronica ed in casi estremi anche il telefono.

Art. 12. Incompatibilità

1. Il Socio che in azienda ricopre incarichi che prevedano funzioni di controparte nei confronti di altri manager non può essere membro eletto di Organi Collegiali o titolare di Cariche Sociali .
2. La titolarità di un rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Associazione o comunque il ricevere da questa compensi continuativo è incompatibile con la condizione di Consigliere, Revisore, Proboviro o di titolare di Cariche Sociali
3. Fatto salvo quanto esposto all'Art. 8. comma 2, i membri dei Collegi non possono cumulare nella loro persona l'incarico di Consigliere o di altre Cariche Sociali.

Art. 13. Prestazioni dei Soci

1. Tutte le prestazioni di Consiglieri, Revisori, Proboviri, titolari di Cariche Sociali in favore e/o su incarico dell'Associazione devono intendersi eseguite a titolo gratuito e non daranno diritto a compenso alcuno.
2. Nel caso di spese sostenute dagli esecutori, direttamente imputabili a dette prestazioni, il Consiglio , su proposta del Segretario-Tesoriere, potrà deciderne il rimborso.
3. Per contro, il Consiglio, nell'ambito della realizzazione delle finalità statutarie, potrà instaurare con Soci rapporti di lavoro o mandati di collaborazione retribuiti anche continuativi.

Capo IV. L' ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14. Costituzione

1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci ma hanno diritto a parteciparvi solo quei Soci:
 - a) che sono in regola con il pagamento del contributo associativo
 - b) per i quali non siano in corso le procedure di cui al capo Capo X
2. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per gli altri Organi Collegiali, per le Cariche Esecutive e per i Soci .

Art. 15. Regole procedurali

1. In relazione agli argomenti su cui è competente a deliberare, riportati rispettivamente negli Art.16 e 17, essa si configura come:
 - a) Assemblea Ordinaria dei Soci (*nel seguito citata come "Assemblea Ordinaria"*)
 - b) Assemblea Straordinaria dei Soci (*nel seguito citata come "Assemblea Straordinaria"*)
2. Quanto riportato del presente articolo, salvo specifica indicazione contraria nel seguito dello Statuto, deve intendersi applicabile sia alla Assemblea Ordinaria che a quella Straordinaria (*citata appunto come "Assemblea"*)
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione indirizzata a ciascun Socio, da inviare per posta ordinaria od elettronica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso pubblicato sui giornali locali nel medesimo termine. La convocazione deve riportare
 - l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno,
 - l'indicazione della data, l'ora e il luogo della prima convocazione,
 - i medesimi riferimenti della seconda convocazione, qualora fosse necessaria per la validità dell'Assemblea.

4. Ogni Socio presente ha diritto ad un voto e può essere portatore di deleghe scritte di un numero illimitato di Soci assenti aventi diritto di partecipazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza le funzioni saranno svolte, se presenti, nell'ordine: dal Vice-Presidente Vicario, o da altro Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano per iscrizione, Il Segretario-Tesoriere ne redige il verbale.
6. L'Assemblea può deliberare:
 - a) in sede di adunanza per votazione formale
 - b) per *referendum*, modalità da adottarsi in particolare per le elezioni e per le altre votazioni per cui sia richiesto od opportuno lo scrutinio segreto.
7. La votazione per "*referendum*" può essere decisa dall'Assemblea (quindi attuata successivamente a cura del Consiglio) o dal Consiglio stesso. La relativa scheda, da inviare a tutti i Soci, e che sarà redatta in modo da garantire l'anonimato del votante, deve essere autenticata dal Collegio dei Probiviri e riportare:
 - i quesiti referendari, con i chiarimenti necessari per una esatta loro interpretazione nonché le istruzioni per una corretta espressione del voto
 - l'indicazione luogo ove devono pervenire le schede e del termine (data ed ora), entro il quale ciò deve avvenire perché le schede stesse siano ammesse allo scrutinio; detto termine non può essere fissato prima di trenta giorni dalla data di spedizione delle schede
 - l'indicazione del luogo e la data ed ora ove avverrà effettuato lo scrutinio delle schede da parte del Collegio dei Probiviri;
8. L'assemblea, in sede di adunanza, è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci;
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti
9. La votazione a mezzo *referendum* è valida qualunque sia il numero dei votanti; in tal caso la manifestazione del voto avverrà:
 - a) nel caso di elezioni, mediante indicazione dei nominativi prescelti
 - b) nel caso di quesiti referendari, con l'indicazione, se si concorda con quanto proposto nel quesito (SI), o lo si rifiuta (NO).

Art. 16. Assemblea Ordinaria

1. Sono suoi compiti:
 - a) dare direttive generali e deliberare sull'attività dell'Associazione;
 - b) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e la relazione sulle attività svolte e quelle programmate per l'anno successivo, presentati dal Consiglio ;
 - c) eleggere il Consiglio determinandone prima, nell'ipotesi di cui all'Art. 18. comma 1, su proposta del Consiglio in scadenza, il numero di Consiglieri;
 - d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente, in relazione alle previsioni dell'Art. 8. comma 2, il Collegio dei Probiviri;
 - e) ratificare eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti che perseguano i medesimi fini in campo regionale, nazionale o internazionale;
 - f) eleggere, eventualmente, un Presidente Onorario, che non concorre alla formazione del numero legale delle riunioni cui parteciperà, avendo voto consultivo.

2. Deve essere convocate, di norma, entro il primo semestre di ciascun anno.
3. Tutte le sue deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti

Art. 17. Assemblea Straordinaria

1. Ad essa spetta deliberare su:
 - a) specifici ordini del giorno;
 - b) proposte di modifica dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 33 comma 2;
 - c) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
 - d) la revoca di Organi Collegiali o di eletti di Cariche Sociali.
2. Può essere convocata:
 - a) con richiesta formale e, sottoscritta da almeno un terzo dei Soci,
 - b) ad iniziativa del Consiglio
 - c) per motivata istanza, presentata dai Revisori o dai Proviviri
3. Se si svolgerà per *referendum*, verrà attuata a cura del Consiglio entro trenta giorni dalla data della richiesta, con le modalità indicate all'Art. 15. comma 7 e 9;
4. Gli argomenti proposti in votazione in sede di adunanza o i quesiti referendari, si intendono approvati quando i voti favorevoli sono:
 - a) almeno i tre quarti dei Soci votanti, nel caso i quesiti stessi attengano gli argomenti elencati al comma 1 lett. c) e d);
 - b) la maggioranza assoluta dei voti espressi in tutti gli altri casi.

Capo V. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18. Composizione

1. Il Consiglio è composto da dieci membri. Il numero dei Consiglieri, che deve sempre essere multiplo di due, può essere aumentato o diminuito dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio in scadenza, tenuto conto del numero totale dei Soci
2. Il numero degli eletti deve risultare ripartito tra Soci Dirigenti e Quadri, proporzionalmente alla consistenza numerica dei rispettivi elenchi, con arrotondamento all'unità, ed alle condizioni di seguito elencate:
 - a) il numero dei Consiglieri Dirigenti, in servizio od in quiescenza, non deve essere inferiore alla metà del totale;
 - b) in ogni caso ai Quadri deve essere riservato un posto in consiglio;
3. Per l'elezione del Consiglio:
 - a) verrà sempre adottata la procedura referendaria di cui all'Art. 15. comma 7 e 9
 - b) tutti i Soci designeranno due serie distinte di nominativi, scelti tra quelli eleggibili, riportati rispettivamente negli elenchi dei Soci Dirigenti e Quadri.
 - c) ciascun Socio potrà esprimere per ciascuna serie un massimo di preferenze pari al numero dei posti riservati, rispettivamente ai Consiglieri Dirigenti ed ai Consiglieri Quadri, ai sensi del precedente comma 2.
 - d) i totali delle preferenze riportato da ogni Socio formerà graduatorie separate per ciascuna delle due serie.

Art. 19. Compiti

1. Spetta al Consiglio
 - a) eleggere fra i suoi membri
 - il Presidente, che deve sempre essere un Consigliere Dirigente
 - due Vice Presidenti di cui uno Vicario
 - il Segretario-Tesoriere;
 - b) stabilire la domiciliazione dell'Associazione
 - c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) promuovere e realizzare iniziative nell'interesse della categoria, definendone il programma e rendicontandone gli esiti;
 - e) predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
 - f) approvare, su proposta del Segretario-Tesoriere, gli assestamenti del bilancio preventivo richiesti da eventi imprevisti
 - g) deliberare, su proposta del Segretario –Tesoriere, circa misura, criteri e modalità di versamento dei contributi associativi;
 - h) deliberare gli impegni di spesa a carattere straordinario
 - i) decidere sull'ordinamento della struttura organizzativa di supporto all'Associazione e delle sue procedure interne;
 - j) approvare e dar attuazione gli atti per la gestione economico-finanziaria del patrimonio e sulla utilizzazione dell'eventuale eccedenza del bilancio;
 - k) istituire, se necessario, le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Categoria
 - l) designare, su proposta del Presidente, i Soci che rappresenteranno l'Associazione, in organi a livello regionale e nazionale collegati a FEDERMAGER, nonché in altri enti ed organismi esterni in cui l'Associazione è presente;
 - m) decidere di promuovere o di partecipare Società, Enti ed Associazioni di cui all' Art. 3.comma 2, approvandone eventualmente lo statuto e designando i suoi rappresentanti nei loro organi direttivi;
 - n) attivare le procedure per il rinnovo degli Organi Sociali in scadenza;
 - o) definire, su proposta del Presidente, le modalità di svolgimento e l'Ordine del Giorno per la convocazione dell'Assemblea in accordo a quanto disposto dal Capo IV;
 - p) provvedere agli adempimenti di cui al disposto del Capo X.

Art. 20. Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce,
 - a) almeno una volta ogni semestre
 - b) tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo,
 - c) a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. E' presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti. Il Segretario-Tesoriere ne redige il verbale che deve evidenziare in modo particolare le deliberazioni assunte.
3. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità il voto del Presidente si conteggia doppio.

4. Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni decadrà e sarà surrogato con i criteri indicati all'Art. 10. comma 3.

Capo VI. I COLLEGI

Art. 21. I Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti per i quali valgono le regole per i membri eletti degli Organi Collegiali di cui agli Art.10, 12 e 13.
2. Per la loro elezione, da effettuarsi da parte dell'Assemblea contestualmente a quella del Consiglio;
 - a) verrà sempre adottata la procedura referendaria di cui all'Art. 15. comma 7 e 8;
 - b) ciascun Socio voterà esprimendo un numero massimo di tre preferenze, con scelta tra i nominativi dell'elenco dei Soci eleggibili.
3. Fatto salvo il disposto dell'Art. 11, il Collegio stabilisce autonomamente le procedure di lavoro e nomina il suo presidente; i membri possono partecipare con voto consultivo al Consiglio. .
4. I Revisori garantiscono la regolarità della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, riferendo al Consiglio ed all'Assemblea; a tal fine:
 - a) effettuano verifiche periodiche sui dati contabili, in modo speciale su quelli che si riferiscono alla consistenza di cassa ed all'inventario del patrimonio;
 - b) riscontrano la veridicità dei bilanci e l'attestano controfirmandoli
 - c) redigono il rendiconto per l'Assemblea Ordinaria di cui al Art. 28. comma1.

Art. 22. I Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre componenti per i quali valgono le regole per i membri eletti degli Organi Collegiali di cui agli Art.10, 12 e 13.
2. Qualora non venga adottata l'opzione di cui Art. 8. comma 2 per la loro elezione si adotta la procedura di cui Art. 21. comma 2.
3. Per il funzionamento del Collegio vale quanto disposto dall'Art. 21. comma 3.
4. I Proviviri devono garantire il rispetto dello Statuto da parte di Organi Collegiali, Cariche Sociali e Soci e contribuire al mantenimento di corretti e amichevoli rapporti nell'ambito dell'Associazione; rapporti: allo scopo
 - a) vigilano sul rispetto dello Statuto stesso, surrogando ad acta, nel caso di irregolarità od inadempienze, i responsabili;
 - b) esaminano istanze o ricorsi di Soci, esprimendo pareri e valutazione e, se del caso, agendo come conciliatori ed eventualmente come arbitri;
 - c) giudicano su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria di deliberazioni o decisioni di Organi
 - d) esprimono motivato parere nei casi di procedure di cui al Capo X
 - e) decidono, in ultima istanza, sull'ammissione di nuovi Soci nei casi di cui all'Art. 5. comma 2.

Capo VII. LA PRESIDENZA

Art. 23. Il Presidente

1. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei Soci, di terzi e di qualsiasi Ente od Autorità, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Inoltre:
 - a) decide dell'ammissione dei Soci;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea;
 - c) convoca e presiede il Consiglio;
 - d) può, in caso d'urgenza, esercitare i poteri del Consiglio, assumendo provvedimenti da sottoporre a ratifica da parte dello stesso nella prima successiva adunanza;
 - e) supervisiona, coordinandosi col Segretario-Tesoriere, l'attività della struttura organizzativa dell'Associazione;
 - f) controfirma i documenti esecutivi di movimenti finanziari approvati da Segretario-Tesoriere.
 - g) cura le pubbliche relazioni ed i contatti con i *media*;
 - h) provvede agli adempimenti che gli assegna il disposto del Capo X.
2. Cessa le sue funzioni in caso di:
 - a) dimissioni
 - b) assenza od impedimento per oltre sei mesi
 - c) revoca da parte dell'Assemblea Straordinaria con l'iter di cui all' Art. 17. comma 1 lett. d).

Art. 24. Il Vice Presidente Vicario

1. Sostituisce, in caso assenza od impedimento, il Presidente in tutte le sue funzioni, senza sia necessaria una specifica delega. In particolare, svolge, d'intesa col Presidente, funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

Art. 25. Il Vice Presidente

1. Presiede il Consiglio in sostituzione del Presidente e del Vice Presidente Vicario.
2. Rappresenta l'Associazione su specifico mandato del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario od opportuno.

Capo VIII. IL SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 26. Compiti

1. In quanto Segretario:
 - a) sovrintende l'attività dei collaboratori dell'Associazione;
 - b) redige i verbali dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio;
 - c) è responsabile della tenuta dell'albo dei Soci di cui all'Art. 4. comma 3.
2. Come Tesoriere, responsabile della gestione economico-finanziaria ordinaria dell'Associazione:
 - a) supervisiona la tenuta dei libri contabili;
 - b) effettua i movimenti finanziari approvando reversali e mandati;
 - c) redige i bilanci di esercizio nelle forme prescritte dalle norme civilistiche e fiscali;
 - d) attua le delibere del Consiglio, per la gestione del Patrimonio sociale;
 - e) risponde dell'inventario del patrimonio;
 - f) relaziona periodicamente della sua attività al Consiglio.

Capo IX. AMMINISTRAZIONE

Art. 27. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che siano di sua proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione, dalle eccedenze annuali di Bilancio (coperta ogni spesa di gestione) non altrimenti utilizzata su delibera del Consiglio nonché delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa.
2. Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annuale aggiornato e verificato ogni 31 dicembre, sulla base del quale è compilato lo stato patrimoniale.

Art. 28. Bilanci consuntivi

1. Comprendono tutte le situazioni contabili richieste dalle norme di legge e fiscali, corredate dalla relazione della gestione approvata dal Consiglio e dal rendiconto dei Revisori.
2. L'esercizio economico-finanziario decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
3. I predetti documenti unitamente devono essere tenuti a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria alla quale dovranno essere sottoposti per l'approvazione.

Art. 29. Bilancio preventivo

1. E' costituito da un conto economico-previsionale che quindi riporta i costi e ricavi previsti per la gestione ordinaria e per le iniziative straordinarie. La sua impostazione risulta pertanto strettamente correlata al programma di cui all'Art. 19 comma 1 lett.d).
2. Deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e vale per l'esercizio successivo. Viene ratificato dall'Assemblea Ordinaria e per esso vale quanto disposto da Art. 28. comma 3.
3. Questo documento, per la sua stessa natura, non ha valore cogente per la gestione dell'Associazione. Tuttavia eventuali assestamenti di importo rilevante è opportuno siano ratificati dall'Assemblea Ordinaria.

Capo X. VIOLAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 30. Comportamenti non conformi

1. Si verificano quando:
 - a) il Socio non ottempera, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto ed alle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione;
 - b) lo stesso sia colpevole di recidiva delle mancanze che abbiano dato motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio e agli interessi materiali o morali della Categoria
 - c) gravi ed eccezionali motivi rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Art. 31. Sanzioni

1. Nei casi possono essere prese a carico dei Soci i provvedimenti disciplinari della:
 - a) censura;
 - b) sospensione temporanea da ogni attività sociale;
 - c) espulsione dall'Associazione.

Art. 32. Procedure di applicazione

1. Previo conforme e motivato parere dei Proviviri, nelle fattispecie di cui all'Art. 28. comma 1:
 - a) lett. a), il Presidente può comminare all'Associato la censura;
 - b) lett. b), il Consiglio può inibire all'Associato ogni attività sociale per un periodo fino ad un anno;
 - c) lett. c), il Consiglio può deliberare l'espulsione dell'Associato.
2. Tutte le sanzioni devono essere notificate all'interessato per scritto.
3. Contro il provvedimento di sospensione o di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea entro un mese dalla notifica del provvedimento. L'assemblea deciderà, con votazione segreta, in occasione della prima convocazione ordinaria ed il suo giudizio sarà inappellabile.

Capo XI. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
 - a) alle norme di Legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
 - b) allo statuto di FEDERMANAGER;
2. Eventuali modifiche da apportare allo Statuto per renderlo coerente con quello di FEDERMANAGER, in relazione al disposto dell'Art.2 comma 4, saranno deliberate dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 34. Requisiti per la qualifica di "ONLUS"

1. A fine del riconoscimento di tale qualifica, in conformità al disposto del DLgs. 04/12/1997 n° 460, l'Associazione:
 - a) non può distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge;
 - b) dovrà devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 5, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
 - c) deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dall'Art. 28. comma 1 dello Statuto;
 - d) dichiara intrasmissibili e non rivalutabili le quote associative.

Art. 35. Norme transitorie

1. La decadenza di Consiglio e Collegi in carica all'entrata di vigore dello Statuto avverrà alla scadenza stabilita dallo statuto previgente.
2. Fino a tale data si intende adottata l'opzione di cui all'Art. 8. comma 2